

N. R.G. 14747/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **14747/2018**

tra

SOLEIN S.R.L.
SANECO S.P.A.

Attori

e

UNICREDIT LEASING S.P.A.

convenuto

DOVALUE SPA, QUALE MANDATARIA DI RELAIS SPV SRL E RELAIS LEASCO SRL

intervenuto

Oggi **14 ottobre 2021** ad ore **12** sono comparsi:

Per SOLEIN S.R.L. l'avv. RAMPINELLI ROTA , in sost dell'avv. Scotti

Per SANECO S.P.A. l'avv. RAMPINELLI ROTA in sost dell'avv. Scotti

Per UNICREDIT LEASING S.P.A. nessuno

Per DOVALUE SPA, QUALE MANDATARIA DI RELAIS SPV SRL E RELAIS LEASCO SRL
l'avv. CATAVELLO GIANCARLO, oggi sostituito dall'avv. Giulio Matacchioni.

Preliminarmente il giudice, vista l'eccezione di parte intervenuta, rileva l'inammissibilità delle note depositate da parte attrice in data 28.9.2021, trattandosi sostanzialmente di una comparsa conclusionale non autorizzata (il termine era stato concesso al solo fine di precisare le conclusioni).

I difensori si riportano agli atti e il giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

Lorenzo Lentini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Impresa Rito Monocratico

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Lorenzo Lentini, ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14747/2018** promossa da:

SOLEIN S.R.L. (C.F. 01305360115),
SANECO S.P.A. (C.F. 01952830345),
con il proc. dom. avv. SCOTTI ALBERTO

attori oppONENTI

contro

UNICREDIT LEASING S.P.A. (C.F. 03648050015), con il proc. dom. avv. BERETTA MARIA DONATELLA, C/O AVV. VILLINI - VIA BATTISTI N. 9 MANTOVA

convenuto

RELAIS SPV SRL E RELAIS LEASCO SRL, rappresentate da **DOVALUE SPA**, con il proc. dom. avv. CATAVELLO GIANCARLO,

interventuti

pagina 2 di 11



CONCLUSIONI

Per parte opponente:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso di legge:

1) in ogni caso e comunque revocare, annullare, dichiarare illegittimo, inefficace o come meglio ritenuto il decreto ingiuntivo opposto n. 3824/18 emesso in data 23 luglio 2018 dal Tribunale di Brescia Giudice dott.ssa Elisabetta Arrigoni;

2) nel merito: a) dichiarare che la società opposta non ha alcun attuale credito da utilmente azionare e ciò per le considerazioni sopra svolte.

b) dato atto della violazione della legge n. 108/96 nonché del comportamento non ispirato a buona fede, censurabile e penalizzante mantenuto dalla società opposta in forza delle ragioni sopra esposte, determinare, anche occorrendo in via riconvenzionale l'importo da retrocedere a titolo di accessori corrisposti al concedente e non dovuti nonché l'entità del pregiudizio arrecato anche in forza di improprie segnalazioni da eventualmente dedurre in compensazione fino alla relativa concorrenza con eventuali futuri controcrediti in favore della società opposta medesima e ciò nella misura risultante all'esito della svolgimento istruttoria ed in ogni ipotesi, se del caso ed in parte qua da liquidarsi in via equitativa;

c) dichiarare la nullità della fideiussione escussa ad ogni conseguente effetto alla luce delle argomentazioni svolte e comunque la inesigibilità o come meglio della pretesa azionata in sede monitoria nei confronti di chi figura avere formalmente rilasciato la relativa fideiussione.

3) in ogni ipotesi e comunque con il favore delle spese tutte del giudizio accessori compresi (15% forfettario, Cpa, Iva) a carico di chi e come per legge.

In via istruttoria, occorrendo ed in ipotesi di contestazione, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto sopra riportate salvo, se del caso, meglio capitolarle indicandosi sin da ora a teste il dott. Corrado Zanichelli con studio in Parma. Si chiede altresì disporsi idonea CTU tecnico contabile tesa ad accertare sulla base della documentazione agli atti se nella specie sia stato superato il tasso soglia e per l'effetto quantificare l'importo versato a titolo di accessori e non dovuto”.

Per la convenuta:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE:

- **Concedere** ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, stante la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 c.p.c. e ss. e 648 c.p.c., e constatato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione.

IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA:

- In caso di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via preliminare, **emettere** comunque ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. **186 ter c.p.c.** in danno degli



opponenti per la condanna al pagamento del medesimo importo di cui all'ingiunzione di pagamento, essendo il credito fondato su prova scritta, certo, liquido ed esigibile.

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

- **Dichiarare** l'opposizione promossa inammissibile e improponibile per le ragioni esposte;
- **Confermare** il decreto ingiuntivo n. 3824/2018, RG 10702/2018, emesso dal Tribunale di Brescia con cui venivano condannate **SOLEIN S.r.l.** (C.F. e P.I. 01305360115), con sede legale in La Spezia, via Vittorio Veneto n. 126, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Giovanni Spallarossa (C.F. SPLGNN62A16D969Z), domiciliato per la carica in Sarzana (SP), via Nerchia n.33, **SANECO S.p.A.** (C.F. e P.I. 01952830345), con sede legale in Parma, Frazione Roncopascolo, Strada Chiesa di Roncopascolo n. 13, in persona del presidente del c.d.a. e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Andrea Santi (C.F. SNTNDR72M05G337D), domiciliato per la carica a Lesignano dé Bagni (PR), via della Liberazione n. 37/1, nonché la sig.ra Gabriella Lorenzini (C.F. LRNGRL49C43E463W), nata a La Spezia in data 03.03.1949 e residente in La Spezia, via Vecchiora n. 54/C, al pagamento dell'importo di **Euro 252.816,61**, oltre interessi convenzionali di mora maturandi, da calcolarsi al tasso dell'Euribor tre mesi - divisore 365, quale pubblicato da "Il Sole 24ore" man mano in vigore, con la maggiorazione di nove punti dalla scadenza dell'obbligazione a quella del saldo effettivo, **oltre al pagamento delle spese legali di decreto** pari ad € 2.456,00 per compensi, € 406,50 per spese, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre alle successive occorrente.

- **Condannare** comunque le società **SOLEIN S.r.l.** (C.F. e P.I. 01305360115), con sede legale in La Spezia, via Vittorio Veneto n. 126, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Giovanni Spallarossa (C.F. SPLGNN62A16D969Z), domiciliato per la carica in Sarzana (SP), via Nerchia n.33 e **SANECO S.p.A.** (C.F. e P.I. 01952830345), con sede legale in Parma, Frazione Roncopascolo, Strada Chiesa di Roncopascolo n. 13, in persona del presidente del c.d.a. e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Andrea Santi (C.F. SNTNDR72M05G337D), domiciliato per la carica a Lesignano dé Bagni (PR), via della Liberazione n. 37/1, al pagamento dell'importo di **Euro 252.816,61**, oltre interessi convenzionali di mora maturandi, da calcolarsi al tasso dell'Euribor tre mesi - divisore 365, quale pubblicato da "Il Sole 24ore" man mano in vigore, con la maggiorazione di nove punti dalla scadenza dell'obbligazione a quella del saldo effettivo, o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;

- **Rigettare** tutte le domande degli opposenti, ivi incluse quelle formulate in via riconvenzionale, in quanto inammissibili, improponibili, ed infondate in fatto e diritto.

IN OGNI CASO:

- **Condannare** controparte alla rifusione delle competenze del presente giudizio ex D. Min. 55/2014, oltre IVA, CPA e 15% rimborso spese forfettarie.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale richiesta da controparte essendo la causa di natura documentale nonché alla richiesta di CTU tecnico contabile essendo la medesima meramente esplorativa ed essendo le eccezioni sull'usura errate ed infondate,



Per la intervenuta

“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

Confermare il decreto ingiuntivo n. 3824/2018, RG 10702/2018, emesso dal Tribunale di Brescia con cui venivano condannate **SOLEIN S.r.l.** (C.F. e P.I. 01305360115), con sede legale in La Spezia, via Vittorio Veneto n. 126, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Giovanni Spallarossa (C.F. SPLGNN62A16D969Z), domiciliato per la carica in Sarzana (SP), via Nerchia n.33, **SANECO S.p.A.** (C.F. e P.I. 01952830345), con sede legale in Parma, Frazione Roncopascolo, Strada Chiesa di Roncopascolo n. 13, in persona del presidente del c.d.a. e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Andrea Santi (C.F. SNTNDR72M05G337D), domiciliato per la carica a Lesignano dé Bagni (PR), via della Liberazione n. 37/1, nonché la sig.ra Gabriella Lorenzini (C.F. LRNGRL49C43E463W), nata a La Spezia in data 03.03.1949 e residente in La Spezia, via Vecchiora n. 54/C, al pagamento dell'importo di **Euro 252.816,61**, oltre interessi convenzionali di mora maturandi, da calcolarsi al tasso dell'Euribor tre mesi - divisore 365, quale pubblicato da “Il Sole 24ore” man mano in vigore, con la maggiorazione di nove punti dalla scadenza dell'obbligazione a quella del saldo effettivo, **oltre al pagamento delle spese legali di decreto** pari ad € 2.456,00 per compensi, € 406,50 per spese, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre alle successive occorrende-

Condannare comunque le società **SOLEIN S.r.l.** (C.F. e P.I. 01305360115), con sede legale in La Spezia, via Vittorio Veneto n. 126, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Giovanni Spallarossa (C.F. SPLGNN62A16D969Z), domiciliato per la carica in Sarzana(SP), via Nerchia n.33 e **SANECO S.p.A.** (C.F. e P.I. 01952830345), con sede legale in Parma, Frazione Roncopascolo, Strada Chiesa di Roncopascolo n. 13, in persona del presidente del c.d.a. e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Andrea Santi (C.F. SNTNDR72M05G337D), domiciliato per la carica a Lesignano dé Bagni (PR), via della Liberazione n. 37/1, al pagamento dell'importo di **Euro 252.816,61**, oltre interessi convenzionali di mora maturandi, da calcolarsi al tasso dell'Euribor tre mesi - divisore 365, quale pubblicato da “Il Sole 24ore” man mano in vigore, con la maggiorazione di nove punti dalla scadenza dell'obbligazione a quella del saldo effettivo, o a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, il tutto in favore di DoValue S.p.a. nella qualità di mandataria di Relais SPV e Relais Leasco;
- **Rigettare** tutte le domande degli oppositori, ivi incluse quelle formulate in via riconvenzionale, in quanto inammissibili, improponibili, ed infondate in fatto e diritto.

IN OGNI CASO:

- **Condannare** controparte alla rifusione delle competenze del presente giudizio ex D. Min. 55/2014, oltre IVA, CPA e 15% rimborso spese forfettarie”



CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'opposizione è proposta contro il decreto ingiuntivo, ottenuto da UNICREDIT LEASING SPA (concedente nel rapporto di leasing immobiliare n. 276853) nei confronti di SOLEIN SRL (utilizzatrice) e SANECO SPA (fideiussore) per l'importo di euro 252.816,61, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di canoni scaduti e interessi di mora risultanti dall'estratto conto del rapporto contrattuale (doc. 4 mon), risolto dalla concedente per inadempimento dell'utilizzatrice, giusta clausola risolutiva espressa, con nota del 18.1.2018.

L'opposizione è basata sui seguenti motivi:

- carenza di prova scritta del credito, anche alla luce delle disposizioni dell'art. 1, comma 137, L. 124/2017;
- condotta della concedente contraria a buona fede, stante la repentina interruzione delle trattative avviate;
- violazione della Legge 108/96, attestata da perizia di parte (*"il TAEG applicato al leasing risulterebbe notevolmente superiore rispetto al tasso soglia"*);
- nullità della fideiussione ex art. 2 legge 287/90, per conformità allo schema elaborato dall'ABI nel 2003.

Sulla base dei richiamati motivi parte opponente conclude per la revoca del d.i. opposto e svolge, in via riconvenzionale, le domande di accertamento dei vizi di nullità dedotti, di restituzione delle somme corrisposte a titolo di indebito nonché del risarcimento del *"pregiudizio arrecato anche in forza di improprie segnalazione"*.

2. Parte convenuta contesta le domande ed eccezioni avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, concludendo per la conferma del decreto.



Allega di vantare un credito, ai sensi della legge 124/2017, nettamente superiore alla somma oggetto di ingiunzione, precisando che l'immobile è stato restituito solo a esito di procedimento *ex art. 702-bis c.p.c.* Contesta l'attendibilità della perizia di parte, erroneamente basata sulla sommatoria di tasso corrispettivo e di mora per il calcolo dell'usura, evidenziando che il tasso leasing (3,77%) è largamente inferiore al tasso soglia (6,5%), al pari del tasso di interesse di mora (5,70%, pari all'euribor 3m/360 maggiorato di 5 punti).

Deduce la natura autonoma e a prima richiesta della garanzia azionata in giudizio, non qualificabile come fideiussione *omnibus*.

In punto di correttezza comportamentale osserva che la risoluzione contrattuale è stata comunicata nel 2018, a fronte di un inadempimento risalente al 2016, precisando che le trattative sono sfumate perché *“le proposte formulate sono state ritenute non congrue”*.

3. Alla prima udienza il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. All'esito del deposito delle memorie *ex art. 183, comma sesto, c.p.c.* ha respinto le istanze istruttorie di parte opponente, rinviando la causa all'odierna udienza per discussione e contestuale decisione.

Con atto di intervento *ex art. 111 c.p.c.* del 27.7.2021 si è costituita DO VALUE SPA, quale mandataria di RELAIS SPV SRL E RELAIS LEASCO SRL, giusta cessione del credito azionato in via monitoria.

4. L'opposizione è infondata nel merito.

4.1 Premesso che la concedente agisce in questa sede ai soli fini del pagamento dei canoni scaduti e degli interessi di mora risulta inconferente la generica contestazione circa la carenza di prova scritta del credito ingiunto, trattandosi di somme regolarmente addebitate sulla scorta



delle pattuizioni contrattuali e in linea con la pregressa gestione economica del rapporto.

Del resto l'opponente non contesta affatto l'inadempimento dell'utilizzatrice né la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto, dovendosi ricordare al riguardo che le ordinarie regole sul riparto dell'onere della prova nella materia della responsabilità contrattuale prevedono in capo al creditore l'onere di allegare il titolo e l'altrui inadempimento (soddisfatto già in fase monitoria, mediante la produzione del contratto e dell'estratto conto), mentre compete al debitore l'onere di provare la corretta esecuzione dell'obbligazione di pagamento (principalmente) dei canoni periodici, trattandosi di finanziamento che presenta un piano di ammortamento predefinito.

Parimenti non decisivo è il richiamo alle disposizioni della Legge 124/2017 in materia di leasing, atteso che in questa sede la concedente agisce ai soli fini del pagamento dei canoni scaduti (oltre interessi di mora) e non fa valere la clausola penale prevista in contratto: soltanto nel relativo giudizio il ricavato della vendita del bene (circostanza peraltro neppure verificatasi, per quanto consta agli atti) potrà costituire un controcredito da opporre in compensazione. Come già affermato da questa Sezione, infatti, *“Resta impregiudicata la facoltà per l'utilizzatrice, nell'ipotesi (invero improbabile) in cui il valore residuo dell'immobile superi l'importo spettante alla concedente in forza della clausola penale, di agire in un autonomo giudizio ai fini della restituzione della differenza, dovendosi osservare che in questa sede l'opponente non ha prodotto alcuna perizia sul valore attuale dell'immobile né ha chiesto lo svolgimento di una c.t.u. a tale fine”* (Trib. Brescia, 9.7.2021).

4.2 La contestazione in punto di usura è svolta in assenza di qualsivoglia impianto assertivo: parte opponente non si cura di allegare né il tasso soglia né il TEG del rapporto, limitandosi a



richiamare gli esiti della perizia di parte, rispetto alla quale va espresso un giudizio di inattendibilità sotto il profilo tecnico, nella misura in cui viene delineata una fattispecie (“*usura in caso di risoluzione*”) sconosciuta all’ordinamento.

Inoltre deve sottolinearsi che “*la parte la quale agisce a titolo di indebito oggettivo ha l’onere di allegare e provare i fatti a fondamento della propria pretesa. Orbene, nel caso in esame, tale onere non può ritenersi assolto mediante un mero rinvio alla perizia di parte, non essendo evidentemente il giudice tenuto a ricercare all’interno della documentazione versata in atti quegli elementi in fatto che spetta unicamente alla parte interessata introdurre in giudizio, ritualmente e tempestivamente, all’interno dell’atto difensivo*” (Trib. Brescia, ord. 10.2.2020).

Ad abundantiam, come messo in luce in comparsa di costituzione, non emerge alcuno sconfinamento del tasso soglia: tanto il tasso leasing quanto quello moratorio si presentano sensibilmente al di sotto del tasso soglia applicabile *pro tempore*.

4.3. L’asserita violazione dell’obbligo di agire secondo buona fede è sfornita di prova: dalla corrispondenza prodotta (doc. 3 e 4) non emerge infatti alcun comportamento abusivo del creditore né l’esistenza di qualsivoglia accordo qualificabile come *pactum de non petendo*.

Invero la stessa tempistica degli eventi (morosità pacificamente manifestatasi nel maggio del 2016; sollecito di pagamento inviato nell’ottobre del 2017; risoluzione contrattuale comunicata nel gennaio del 2018) rivela una proporzionata graduazione della reazione da parte del creditore, incompatibile con il quadro di repentina interruzione delle trattative dipinto da parte opponente, trattative che peraltro riguardavano l’eventuale locazione a terzi del bene (opzione caldeggiata particolarmente dagli odierni opposenti), non già direttamente l’oggetto del presente giudizio (ammontare dei canoni scaduti).



Del resto non può certamente pretendersi che, sulla scorta del principio di buona fede, il creditore tolleri trattative che si protraggono *sine die*, a costo di sopportare i rischi dell'inerzia: è piuttosto onere del creditore, specialmente laddove si tratti, come in questo caso, di un operatore professionale vigilato (quindi soggetto alla normativa prudenziale) stimare costantemente le probabilità di successo di una trattativa ed eventualmente risolversi al recupero forzoso del proprio credito, tramite le vie giudiziali, allorquando reputi insoddisfacenti le proposte ricevute (*cf.* email del 10.1.2018).

4.4. La questione di nullità della fideiussione risulta manifestamente infondata per un duplice motivo:

- a livello oggettivo non si tratta di una fideiussione *omnibus*, bensì specifica, rilasciata a garanzia delle obbligazioni discendenti dal rapporto di leasing;

- a livello soggettivo l'odierna convenuta non è una banca, ma un intermediario specializzato nelle operazioni di leasing, potendosene inferire che la fideiussione "a valle" è inadatta ad attuare una intesa realizzata "a monte" da una associazione di categoria diversa da quella di appartenenza del contraente.

5. Alla luce di quanto sopra osservato tutte le domande riconvenzionali vanno logicamente rigettate, nella misura in cui risultano basate sull'accertamento di vizi del rapporto la cui sussistenza è stata già esclusa ai fini del rigetto dell'opposizione.

Quanto alla domanda risarcitoria ci si limita osservare che il riferimento a "*improprie segnalazioni*" appare per la prima volta in sede di conclusioni della citazione, in difetto di specifici riferimenti nella narrativa dell'atto: tali carenze assertive, dunque, precludono finanche l'esame della questione.



6. La soccombenza determina la condanna degli opposenti, in solido, al rimborso delle spese di lite sostenute dalla convenuta opposta, da liquidarsi in base ai parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore pari alla presente, esclusa la fase decisionale, attesa la definizione *ex art. 281sexies c.p.c.*

Non spetta il pagamento delle spese alla parte intervenuta, costituitasi in fase decisionale, non avendo essa compiuto attività difensiva soggetta a rimborso.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c., ogni diversa domanda, istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa o assorbita:

- a) RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3824/2018 del 23 luglio 2018;
- b) RIGETTA, siccome infondata, ogni domanda riconvenzionale svolta dagli opposenti nei confronti di UNICREDIT LEASING s.p.a.
- c) CONDANNA gli opposenti, in solido, SOLEIN SRL E SANECO SPA a pagare a UNICREDIT LEASING S.P.A. le spese di lite, liquidate in euro 9.380,00 per compensi, oltre spese generali forfetarie (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge.

Così deciso a Brescia il 14.10.2021 con sentenza allegata al verbale di udienza

Il giudice

Lorenzo Lentini

